

autore

CHIARA MARIA D'ORSI

materia

Diritto

destinazione

Triennio

obiettivi

- questa unità "fuori programma" ha lo scopo di affrontare con approccio didattico un argomento estraneo ai programmi di studio del diritto nella scuola superiore, ma di grande interesse per i ragazzi. Molti di essi infatti seguono le vicende sportive e spesso praticano in prima persona una disciplina. Tutto ciò può costituire uno stimolo per loro per approfondire tematiche giuridiche più istituzionali e curricolari

proposte didattiche

- la trattazione seguente fa spesso riferimento a fattispecie, istituti e concetti riferibili a branche del diritto diverse da quello sportivo; ricercare e forniscine una definizione valida in generale

Il diritto sportivo


La natura e le fonti del diritto sportivo

Il fenomeno sportivo è andato acquisendo rilevanza sempre maggiore nella società contemporanea, anche per le nuove forme di **spettacolarità** e per gli **interessi economici** a esso connessi. Per molti ciò che era nato per gioco, si è poi trasformato in professione.

Il mondo dello sport è così, ormai, qualcosa che il diritto non può ignorare, ma deve regolamentare in maniera appropriata, tenendone presenti le diverse sfaccettature, i rapporti con gli altri ordinamenti giuridici e con la società. Da ciò trae origine il **diritto sportivo**: una branca a sé del diritto che non rientra interamente né nel diritto pubblico né in quello privato, ma contiene elementi propri di entrambi i raggruppamenti.

Infatti, per fare alcuni esempi, è pacifica la collocazione pubblicistica del CONI, considerato fin dalla sua istituzione nel 1942 un ente pubblico parastatale, mentre le singole Federazioni relative ai diversi sport sono associazioni senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato. Analogamente, l'iscrizione di un atleta alla Federazione sportiva (tesseramento federale) ha natura pubblicistica essendo considerata un'autorizzazione amministrativa, mentre la necessaria precedente iscrizione a un'associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica, costituisce un rapporto giuridico di diritto privato. Anche il rapporto di lavoro nel mondo dello sport ha natura privatistica, sia per gli atleti sia per gli ausiliari sportivi, che si tratti di lavoro subordinato, stabile e continuativo, o piuttosto di collaborazione autonoma, discontinua oppure occasionale.

Il fenomeno sportivo può essere considerato un **ordinamento giuridico** a sé, cioè una comunità organizzata secondo proprie regole di comportamento.



L'ordinamento sportivo non ha solo **carattere** territoriale, ma anche **mondiale**, poiché supera i confini dei singoli Stati. Esso è regolato da alcune fonti sul piano internazionale: Carta olimpica, direttive e raccomandazioni del Comi-

tato olimpico internazionale (CIO), statuti delle Federazioni sportive internazionali.

Sul piano nazionale, in Italia, le fonti specifiche sono emanate dagli organismi prettamente sportivi: si tratta dello statuto, dei principi fondamentali, dei regolamenti e delle deliberazioni del CONI, seguiti da statuti e regolamenti emanati dalle singole Federazioni sportive. Sono norme aventi tutto grado regolamentare, subordinate quindi alle fonti giuridiche di natura legislativa, sia statali, sia comunitarie, sia regionali.

I soggetti dell'ordinamento sportivo

Il **Comitato olimpico internazionale (CIO)**, organo di vertice dell'ordinamento sportivo, fu fondato il 23 giugno 1864, al termine del congresso internazionale di Parigi che ha ripristinato i giochi olimpici. Alla vigilia della Prima guerra mondiale, il CIO trasferì la sua sede a Losanna, nella Svizzera neutrale, dove la mantiene tuttora, come organizzazione non governativa no profit (OING), dotata di personalità giuridica riconosciuta dal Consiglio Federale Svizzero. È un soggetto di diritto privato per il diritto elvetico. Non è un soggetto di diritto internazionale: le norme formulate e le decisioni assunte diventano vincolanti per i soggetti che, tramite i Comitati olimpici nazionali, hanno deciso di aderire a questo ordinamento, di essere rappresentati negli organi e di partecipare ai giochi olimpici con i propri atleti. Il CIO non percepisce alcun contributo di natura pubblica, ma è finanziato solo da fondi privati, per la maggior parte diritti televisivi e sponsorizzazioni.

Soggetto giuridico separato, anche se istituito dal CIO, è il **Tribunale arbitrale dello sport (TAS)** che si occupa di risolvere le controversie sportive di carattere transnazionale. È un giudizio arbitrale e quindi liberamente scelto dai soggetti, ma la cui decisione è stata riconosciuta dall'ordinamento svizzero assimilabile alla pronuncia di un giudice statale, in quanto espressa da un organo indipendente dalle singole associazioni o Federazioni sportive.

Il **giudizio arbitrale**, previsto anche dal Codice civile italiano, deve essere previsto da una clausola contrattuale, o da una specifica convenzione chiamata compromesso, con cui le parti dichiarano di preferire un giudizio privato, anziché rivolgersi all'autorità giudiziaria e può essere precluso per determinate

materie. La decisione degli arbitri, chiamata lodo, acquista efficacia di sentenza dopo essere stata depositata. Il lodo può essere inappellabile, oppure può essere impugnato solo nei modi previsti. Il TAS svolge anche funzioni di appello avverso le decisioni delle Federazioni, ove previsto dagli statuti, e dopo che siano stati esperiti gli altri mezzi di ricorso.

Il CIO non si occupa della gestione degli aspetti tecnici degli sport, che sono invece affidati alle **Federazioni sportive internazionali**. Sono anch'esse organizzazioni non governative, dotate di autonomia e indipendenza, pur nel rispetto dei principi del movimento olimpico, e dirigono uno o più sport a livello mondiale, in collegamento con le singole Federazioni sportive nazionali. Attualmente esistono 35 Federazioni sportive internazionali olimpiche e 30 Federazioni riconosciute dal CIO ma non incluse nel programma olimpico.

Il **Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)**, sorto nel 1914 come soggetto di diritto privato, è stato istituito come ente di diritto pubblico, con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, unitamente alle Federazioni sportive nazionali. Oggi il CONI svolge una tripla funzione:

- opera nel campo sportivo internazionale;
- agisce nell'ordinamento giuridico italiano come ente di diritto pubblico;
- costituisce una confederazione delle Federazioni sportive nazionali.

Sul piano internazionale, il CONI si occupa della preparazione degli atleti e dell'organizzazione necessaria per partecipare ai giochi olimpici e alle altre competizioni.



Sul piano nazionale, cura l'organizzazione e il potenziamento delle attività sportive, si occupa di diffondere la pratica e la cultura dello sport in ogni fascia di età ed è impegnato contro le disuguaglianze e la violenza, a tutela della salute e contro il doping. Coordina, inoltre, le diverse Federazioni sportive.

Un discorso a parte merita la CONI Servizi S.p.A., istituita dall'art. 8 della legge 8 agosto 2002, n. 178 per far fronte al crescente indebitamento del CONI determinato dalle minori entrate del Totocalcio dovute all'introduzione di nuovi giochi, quali il Superenalotto, all'informatizzazione generale e agli anticipi e posticipi delle partite di campionato, che hanno ridotto l'interesse degli scommettitori. La CONI Servizi è una società di diritto privato, di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui Consiglio di Amministrazione è designato dal CONI e il cui Collegio Sindacale è scelto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (che vigila sul CONI); è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Tale società ha assorbito tutto il personale CONI, cercando di realizzare prepensionamenti e incentivi all'esodo per snellire la struttura, è subentrata in tutti i rapporti economici attivi e passivi, accollandosi i debiti verso banche e fornitori, ma ha la possibilità di progettare un piano di rientro finanziario stipulando anche convenzioni con enti locali o scuole e università per migliorare la gestione dell'impiantistica sportiva.

Ogni sport che abbia una certa diffusione sul territorio nazionale che voglia ricevere un riconoscimento ufficiale dal CONI, a livello nazionale, deve strutturarsi in un'organizzazione che può essere una Federazione o una disciplina associata, nel caso in cui lo sport sia meno praticato.

Le **Federazioni sportive nazionali**, secondo il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, hanno natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, non perseguono fini di lucro e sono disciplinate da norme statutarie e da regolamenti conformi all'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

L'organizzazione interna deve essere ispirata al principio democratico e deve garantire la partecipazione all'attività sportiva a chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Nonostante siano soggetti di diritto privato, le Federazioni sono strettamente legate al CONI, tanto che il Consiglio nazionale ha il potere di armonizzare l'azione delle varie Federazioni e ne controlla l'operato. Il CONI ha inoltre il potere di

indirizzare l'attività sportiva, intervenire nel loro riconoscimento, nei tesseramenti e nell'impiego del personale.

Le Federazioni devono collegarsi a una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, in modo che le regole adottate per un determinato sport siano quelle valide a livello internazionale.

Il CONI non può effettuare più di un riconoscimento per ciascuna disciplina sportiva e può revocarlo se si perdono i requisiti previsti.

Il riconoscimento avviene in due fasi:

- il riconoscimento sportivo del Consiglio nazionale, basato sui requisiti richiesti;
- la concessione della personalità giuridica di diritto privato con Decreto del Presidente della Repubblica.

Ogni Federazione adotta un proprio statuto, poi approvato dalla Giunta nazionale del CONI, che ne verifica la conformità alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali fissati dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale del CONI fissa gli indirizzi a cui le Federazioni devono attenersi per l'affiliazione, il riconoscimento, i tesseramenti, la tutela sanitaria, la prevenzione e repressione del doping, nonché la formazione dei quadri e dei tecnici.

La Giunta nazionale del CONI approva i bilanci e stanziava i contributi finanziari, talvolta destinati a specifici scopi, quali la promozione dello sport giovanile o la preparazione olimpica. La Giunta controlla anche che il funzionamento delle Federazioni si svolga correttamente e, in caso di gravi irregolarità, ne ordina il commissariamento.

Le Federazioni godono, dunque, di contributi finanziari pubblici tramite il CONI, ma accanto a questi vanno considerati i finanziamenti reperiti dalle sponsorizzazioni, dall'organizzazione di eventi o dalla vendita di diritti televisivi.

Presso le Federazioni è utilizzato personale dipendente del CONI e ciò costituisce un risvolto della vecchia natura pubblicistica delle Federazioni.

Le **discipline sportive**, cui vengono applicate le norme dello Statuto del CONI dettate per le Federazioni sportive, riguardano, invece, il caso di sport che hanno incontrato nella pratica una crescente diffusione (per esempio, la danza sportiva); o che sono già noti nel mondo, ma poco diffusi in Italia, come nel caso del cricket. Queste discipline non possono far parte del programma olimpico, riservato ai soli sport organizzati in Federazioni. L'erogazione di contributi da parte della Giunta è qui solo eventuale e non obbligatorio.

Gli **enti di promozione sportiva** sono associazioni nazionali volte alla promozione e all'organizzazione di attività fisico-sportive. Non sono enti pubblici, non devono avere fine di lucro, e devono garantire l'osservanza dei principi di democrazia interna e di pari opportunità.

Gli enti di promozione ottengono il riconoscimento sportivo dal Consiglio nazionale e hanno diritto a cospicui finanziamenti annuali da parte del CONI.

Le **società** e le **associazioni sportive** sono soggetti di diritto privato, dotati o meno di personalità giuridica, che svolgono attività sportiva secondo quanto disciplinato dallo statuto del CONI.

Anche le società e le associazioni sportive devono avere una disciplina interna dettata da statuto e regolamento ispirati al principio di democrazia interna e diretto ad assicurare l'uguale e paritaria partecipazione di donne e uomini all'attività sportiva. Come regola generale, l'attività deve essere svolta senza fine di lucro, eccettuati i casi previsti dall'ordinamento e i casi di deroga autorizzati dal Consiglio nazionale, come accade per le società calcistiche partecipanti ai campionati professionisti.

Il carattere sportivo di queste società, o associazioni, deve essere riconosciuto dal Consiglio nazionale del CONI o, su delega di questo, dalle Federazioni sportive o Discipline Associate, che in tal modo procedono all'affiliazione. Tale provvedimento è considerato un'autorizzazione amministrativa, cioè un provvedimento con il quale l'amministrazione rimuove il limite all'esercizio di una facoltà inerente a un diritto soggettivo. L'affiliazione dura fino alla fine dell'anno sportivo nel corso del quale è avvenuta e può essere rinnovata senza limite; implica il pagamento di una tassa alla Federazione. Il non riconoscimento o la non affiliazione delle società comporta la rinuncia alla pratica agonistica e ai vantaggi di ordine fiscale previsti dall'inquadramento nell'organizzazione ufficiale.

Tra gli obblighi previsti a carico delle società professionistiche vi è quello di investire il 10% degli utili nei vivai giovanili e quello di consentire alle Federazioni sportive nazionali di "disporre" degli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Le società sportive possono essere distinte in società amatoriali e professionistiche.

Le **società professionistiche** sono state, collegate alla normativa generale dettata dal Codice civile per le società, dal D.L. 20 settembre 1996, n. 485, con alcune particolarità. Devono costituirsi nella forma di società per azioni o società a responsa-

bilità limitata. Anche le società sportive hanno lo scopo della divisione degli utili tra i soci, sia pure dovendo destinare una quota parte degli utili ai vivai giovanili.

Nel caso di primo contratto professionistico a un giocatore, la società deve corrispondere un premio di addestramento e formazione a favore della società o associazione ove l'atleta abbia svolto attività dilettantistica o giovanile.

Nell'atto costitutivo si deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportiva o attività a essa connessa o strumentale (sponsorizzazione degli spettacoli, esercizio dei diritti nei riguardi delle emittenti televisive per le riprese degli incontri delle loro squadre, merchandising, cioè autorizzazione all'uso dei propri segni distintivi, emblemi o logotipi allo scopo di vendita o pubblicizzazione di prodotti).

Le società sportive possono reperire notevoli flussi finanziari attraverso l'azionariato popolare o la quotazione in Borsa dopo aver avuto conti in attivo per tre anni. Si tratta, però, di società il cui patrimonio sociale è notevolmente variabile in base alla determinazione del valore dei singoli atleti e dei risultati collettivi. In caso di insolvenza, ossia nel caso in cui la società non riesca a far fronte ai suoi impegni finanziari, può essere sottoposta a fallimento.

Le **società dilettantistiche**, al contrario, non intrattengono rapporti con atleti professionisti, non hanno scopo di lucro e adottano un modello organizzativo più semplice, in genere quello dell'associazione non riconosciuta. Anch'esse possono essere assoggettate al fallimento in caso di insolvenza.

Gli amministratori delle società sportive possono essere ritenuti responsabili civilmente e penalmente nei confronti degli atleti per i danni derivati da **incidenti verificatisi negli impianti** gestiti dalla società, a meno che non provino di avere posto in es-



Le società sportive professionistiche devono mettere i propri atleti a disposizione della squadra nazionale.

sere gli opportuni accorgimenti perché la competizione si svolga secondo le regole sue proprie. Infatti, una percentuale di rischio rimane insita nell'attività sportiva e si presume accettata dall'atleta, ma mai dallo spettatore che subisca un qualsiasi danno durante lo svolgimento della competizione.

Nei confronti dell'atleta professionista la società è un datore di lavoro e deve tutelarne la salute. Pertanto è suo compito effettuare gli opportuni accertamenti sanitari per constatare l'idoneità psicofisica dell'atleta a svolgere l'attività. In caso di omissione risponderà sia a titolo di responsabilità contrattuale, in base all'art. 1228 c.c., sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'art. 2087 c.c.

A tale responsabilità generale prevista dall'ordinamento giuridico statale si affianca quella prevista dall'ordinamento sportivo, per violazione delle regole specifiche. Questa responsabilità può cumularsi con quella generale. La responsabilità sportiva è prevista non solo quando l'illecito sportivo sia commesso da chi rappresenta l'ente, ma anche quando, commesso da persone estranee, risulti vantaggioso per la società sportiva e quando siano commessi fatti violenti a opera dei sostenitori in occasione di una gara.

In questi due casi c'è una responsabilità oggettiva, perché si prescinde dall'elemento psicologico (dolo o colpa) con cui era stato tenuto il comportamento illecito. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva possono consistere, per esempio, in una squalifica del campo o in una penalizzazione della posizione in classifica o, ancora, in un'ammenda.

Gli atleti

Gli atleti sono coloro che praticano l'attività sportiva. Essi entrano a far parte della Federazione sportiva nazionale con il **tesseramento**. In alcuni casi agli atleti è consentito il tesseramento individuale, come nel caso della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ma nella maggior parte dei casi è previsto obbligatoriamente l'inquadramento presso le società e le associazioni sportive e, tramite esse, si effettua poi l'iscrizione alla Federazione nazionale.

Dopo l'intervento della Corte di Giustizia della Comunità europea nota come sentenza Bosman (15 dicembre 1995), gli atleti professionisti non sono più soggetti al vincolo sportivo del tesseramento, ma solo al contratto e pertanto alla scadenza dello stesso possono liberamente cambiare società.

Gli **atleti dilettanti**, invece, vi sono ancora soggetti. Infatti, il tesseramento deve essere rinnovato annualmente, per dar modo alla Federazione di ve-

rificare l'effettivo numero di atleti. Tale rinnovo, tuttavia, avviene su richiesta unilaterale della società sportiva e quindi, quando l'atleta ha compiuto i 14 o i 16 anni (a seconda della disciplina sportiva praticata) e non è più necessario il rinnovo del consenso del genitore, l'atleta non professionista potrebbe avere qualche problema se volesse cambiare società sportiva: la società presso cui l'atleta è tesserato potrebbe non svincolarlo o richiedere una contropartita, che potrebbe essere di natura tecnica (un altro atleta) o pecuniaria (in denaro). Regole specifiche sono poste dagli Statuti delle singole Federazioni sportive, ma ogni passaggio è comunque subordinato al consenso della società presso cui è stato effettuato il tesseramento.

Solo nel caso in cui la società di appartenenza commetta degli errori nell'iscrizione al campionato il giocatore può svincolarsi. Per la società, per evitare l'ipotesi di svincolo è sufficiente convocare il giocatore anche per un solo incontro durante il campionato.

Al giocatore è rimesso il solo caso relativo al cambio di residenza, purché il trasferimento sia effettuato in altra Regione o in altra Provincia non limitrofa. Se il giocatore è minore di età e il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare sono sufficienti novanta giorni, altrimenti il trasferimento può essere ottenuto trascorso un anno.

Possono essere previsti accordi tra società per l'utilizzo congiunto dei giocatori: la comproprietà, il diritto di riscatto e il diritto di opzione.

Con la **comproprietà**, le due società concordano tra loro patti che riservano in parti uguali le decisioni sul diritto di utilizzo delle prestazioni di un giocatore; tali patti non possono avere durata superiore a due anni e necessitano della firma del giocatore.

Con il **diritto di riscatto** la società titolare del giocatore può concedere all'altra società il prestito dell'atleta con diritto di riscatto; anche qui, è necessario il consenso del giocatore.

La società titolare del giocatore può, infine, impegnarsi a trasferire il giocatore ad altra società rilasciando a quest'ultima un **diritto di opzione**, ossia la possibilità di rilevare il giocatore a suo gradimento o secondo quanto stabilito nell'accordo; anche qui occorre il consenso del giocatore.

Per i **giocatori stranieri**, il regolamento della Federazione distingue quelli provenienti da un Paese appartenente all'Unione europea (nel senso che ne abbiano la cittadinanza e vi risiedano stabilmente), e quelli di provenienza extracomunitaria. I primi possono essere tesserati senza limite di numero nelle

squadre maschili professionistiche, mentre per i secondi può essere previsto un limite.

Secondo lo Statuto del CONI, gli atleti devono:

- esercitare la loro attività nel rispetto dei principi di lealtà sportiva e delle norme nazionali e internazionali;
- rispondere alle convocazioni nella squadra nazionale;
- assecondare le richieste della Federazione e svolgere con onore il ruolo di rappresentanza loro conferito.

Se un atleta provoca un evento lesivo per un avversario nel corso dell'attività sportiva e ha seguito le regole fissate dalla Federazione, non sarà ritenuto responsabile del danno arrecato, applicandosi la cosiddetta **scriminante sportiva**. Sarà invece responsabile qualora ci sia stata una violazione dei regolamenti sportivi o, peggio ancora, una violenza gratuita, con un collegamento solo occasionale con la competizione.

Fino a che gli atleti partecipano a campionati agonistici amatoriali (fino alla serie C di pallavolo o D di calcio) possono solo ricevere **emolumenti** sotto forma di rimborso spese e premi partita: non si percepisce uno stipendio e non si ha un rapporto di lavoro dipendente.

Gli atleti professionisti (serie A e B di pallavolo, serie A, B e C di calcio) hanno un rapporto di lavoro dipendente con la società presso cui sono tesserati, con un contratto a termine, stagionale o pluriennale al massimo quinquennale, anche se il più usato è quello biennale.

I **tecnici sportivi**, al pari degli atleti, vengono inquadrati presso le società o le associazioni sportive riconosciute e appartengono all'ordinamento sportivo. Anch'essi devono rispettare i principi di lealtà sportiva, le norme e le consuetudini, tenendo conto della finalità sociale, educativa e culturale dell'attività svolta.

La qualifica di **ufficiale di gara** viene attribuita, senza vincolo di subordinazione, dalla Federazione sportiva nazionale. Gli ufficiali di gara sono chiamati a vigilare affinché lo svolgimento delle manifestazioni sportive avvenga in maniera regolare. A tal fine, e per poter assicurare il rispetto del regolamento di gioco, hanno il potere di accertare e valutare le infrazioni commesse e di sanzionarle. Questa attività è deputata all'arbitro che, nel corso della competizione, è qualificato come organo di giustizia tecnica. Il suo compito è quello di assicu-

rare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi dalla competente Federazione, a seconda del tipo e del livello degli incontri in cui possono prestare la propria opera. Talvolta, come nel calcio e nella pallavolo, tale qualifica è sempre incompatibile con quella di atleta, talaltra, come nel basket, non lo è per i livelli iniziali.

Anche gli arbitri e gli ufficiali di campo, nonché gli allenatori e i dirigenti delle società devono essere tesserati presso la Federazione. È prevista la possibilità di tesserare anche medici sociali, fisioterapisti e preparatori fisici. Questi tesseramenti di tipo sanitario hanno valore annuale e possono essere rinnovati. Possono prevedere una clausola di esclusiva e in quel caso non è possibile per il professionista richiedere un altro tesseramento.

Alcuni contratti legati al mondo dello sport

Sponsorizzazione. Si tratta del contratto con cui le società sportive, su autorizzazione della Federazione, contraggono abbinamento con società industriali o commerciali, assumendo accanto alla propria denominazione i caratteri distintivi di ditte e industrie, sia direttamente sia con marchi, insegne o prodotti. Possono utilizzare sulla maglia di gara il nome della ditta abbinante o di un suo prodotto. Tale contratto è escluso per quei prodotti in contrasto con i principi morali insiti nella pratica sportiva. È possibile anche effettuare due differenti abbinamenti, per i maschi e per le femmine, o diversi abbinamenti per diversi sport eventualmente praticati dalla società.

Accanto al marchio riferito allo sponsor può essere posto il marchio tecnico, quello dell'azienda produttrice dell'abbigliamento sportivo da gara. L'abbinamento non può avere durata inferiore all'anno sportivo ed è rinnovabile, anche tacitamente, oltre i termini per i quali era stato stabilito. L'abbinamento non può essere effettuato da due società diverse con uno stesso ente o organizzazione per squadre partecipanti allo stesso campionato.

Diritti televisivi. Dai primi anni Novanta la spettacolarizzazione televisiva del fenomeno calcistico è andata progressivamente aumentando e i calendari di gara sono stati rivoluzionati per consentire un aumento delle competizioni e dilatare il fenomeno tenendo vivo l'interesse dei tifosi per tutta la settimana. Ciò è legato anche alla progressiva e-

spansione delle reti televisive private, in chiaro e a pagamento, perché aumentando il numero di canali di trasmissione è possibile mandare in onda tutto l'evento, e tale possibilità ha fatto lievitare il costo dei diritti televisivi.

I diritti televisivi di un evento non sono protetti dal diritto d'autore, essendo sempre imprevedibile l'esito della competizione stessa, ma sono considerati attività di impresa, bene autonomo il cui sfruttamento è riservato a colui che l'ha posta in essere. Tali diritti vengono negoziati tra il detentore, che è l'organizzatore dell'evento (per esempio, una Federazione sportiva o la Lega nazionale professionisti per il campionato di calcio di serie A e B), e la rete televisiva che è interessata alla messa in onda dell'evento. Sempre più frequentemente è presente un terzo soggetto: un'agenzia di mediazione che si occupa della produzione e della vendita dei diritti, avendone ricevuto l'incarico dall'organizzatore. Nel contratto di licenza vengono in genere specificati alcuni diritti accessori, come quello relativo allo sfruttamento delle immagini ai fini di selezione o montaggio per creare un prodotto diverso, o di ottenere un certo periodo di visibilità in chiaro nella fascia oraria di maggior audience (richiesta che soddisfa anche gli sponsor).

Il diritto allo sfruttamento economico deve essere temperato con il diritto dell'utente a essere informato. Per non limitare il diritto di cronaca, la Lega nazionale professionisti ha disciplinato che possano essere trasmessi spezzoni delle partite di campionato, esclusivamente in differita e con un apprezzabile lasso di tempo, nei telegiornali e nelle trasmissioni di intrattenimento con contenuto informativo.

Merchandising. Con il contratto di merchandising il titolare di un diritto di esclusiva di beni immateriali, cioè di un marchio, può concedere dietro corrispettivo l'uso di tale diritto a un altro soggetto, che lo sfrutta per pubblicizzare i propri prodotti. È un contratto atipico. Il compenso del titolare del marchio prevede, in genere, un minimo garantito a cui si aggiungono provvigioni sul fatturato. Egli, in genere, si riserva un controllo sulla qualità dei prodotti in commercio. Per le società calcistiche, grazie ai numerosi tifosi, è una notevole fonte di redditività. Marchi di grande rinomanza, come quelli delle società calcistiche, sono ormai considerati tutelati anche in settori merceologici diversi da quelli per i quali erano stati registrati e la tutela è estesa, se il marchio è comunitario (registrato ad Alicante, in Spagna), a tutti i Paesi europei.

È invece ammessa la vendita di prodotti che imitano quelli originali, purché non tali da indurre il consumatore in inganno (falso grossolano), che possono essere acquistati come mero strumento di tifo.

Totocalcio. Dal dopoguerra il CONI aveva ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'Interno a organizzare i concorsi a pronostici del campionato di calcio (Totocalcio), traendone notevoli risorse per sé e per le Federazioni, in maniera anche indipendente dal mondo politico. Tali compensi sono poi stati progressivamente ridotti, riservando una quota via via maggiore degli introiti all'Erario, che inoltre immetteva sul mercato nuovi giochi concorrenti (Gratta e vinci, Bingo, Superenalotto e portava il Lotto a due estrazioni settimanali). Dal 2002 la gestione dei concorsi a pronostici è stata trasferita all'Amministrazione dei Monopoli di Stato, ma il CONI continua a percepire una quota degli introiti. Nonostante i tentativi di rilanciare il gioco, aumentando le partite e le combinazioni vincenti, il totocalcio è sempre in flessione, anche per la legalizzazione delle scommesse sulle partite di calcio e sugli sport olimpici e motoristici, effettuabili presso i concessionari (Sisal, Lottomatica, SNAI) collegati in tempo reale al totalizzatore dei Monopoli.

Il sistema della giustizia sportiva

Per **giustizia sportiva** si intende un sistema interno all'ordinamento sportivo, analogo a quello della giustizia statale ma nettamente distinto da esso, volto a risolvere le controversie tra i soggetti dell'ordinamento (atleti, associazioni e Federazioni) o reprimere le violazioni delle norme sportive da parte degli associati.

Nell'ambito della giustizia sportiva rientrano sia gli organi di giustizia sportiva veri e propri, sia i collegi arbitrali. Gli **organi di giustizia sportiva** possono essere diversi, perché ciascuna Federazione ha un suo sistema di giustizia autonomo, ma tutti gli organi devono seguire i principi del CONI e rispettare le garanzie di terzietà (cioè essere terzi estranei ai soggetti contendenti), autonomia e indipendenza di giudizio, in maniera tale da costituire giudici imparziali. Per il processo sportivo vengono richiamati i principi del processo penale, cioè il diritto al contraddittorio e alla difesa, l'obbligo di motivare la decisione e di prevedere almeno un doppio grado di giudizio, ma anche la possibilità di effettuare un giudizio di revisione qualora siano poi emerse nuove prove. Il giudizio deve es-

sere rapido e la sanzione efficace. È possibile farsi assistere da un avvocato.

La giustizia sportiva si occupa di vari settori: mira a garantire il corretto svolgimento delle competizioni (giustizia tecnica), punisce gli atleti che abbiano violato i regolamenti federali (giustizia disciplinare), si occupa delle controversie patrimoniali tra gli associati e le società sportive (giustizia economica).

Nell'ambito sportivo opera il **vincolo di giustizia**, ossia l'obbligo imposto ai tesserati di devolvere tutte le controversie agli organi di giustizia sportiva e il reciproco divieto di rivolgersi alla magistratura statale, pena sanzioni disciplinari. Un vincolo assoluto contrasta con gli artt. 24, 113 e 114 della Costituzione, che riconoscono a ogni cittadino il diritto di agire in giudizio per la tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi. Sarebbe corretto pensare, perciò, che il vincolo di giustizia possa riguardare solo i diritti disponibili. Così, se le questioni di carattere tecnico sono senz'altro insindacabili da parte del giudice ordinario, le questioni di carattere economico (incidendo su diritti soggettivi) possono essere esaminate anche dal giudice statale, ordinario per gli atleti non professionisti e del lavoro per gli atleti professionisti. Le questioni che coinvolgono interessi legittimi possono, invece, talvolta essere esaminate dal giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), come è accaduto in materia di rifiuto di iscrizione al campionato o di provvedimenti disciplinari di squalifica "idonei a incidere in misura sostanziale" sulla posizione del tesserato.

Tale competenza concorrente tra i due ordini giudiziari, sportivo e statale, è stata formalizzata dal decreto legge denominato "Salvacalcio", convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, che ha attribuito la competenza esclusiva in primo grado al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sede in Roma, per esaminare gli atti del CONI o delle Federazioni che non abbiano natura squisitamente tecnica, dopo che, comunque, siano stati effettuati i gradi di giustizia sportiva. Le Federazioni sportive possono, però, irrogare sanzioni disciplinari a chi si rivolga al giudice statale.

Oltre al vincolo di giustizia si deve considerare la **clausola compromissoria**, cioè la clausola presente negli statuti delle Federazioni, e che il tesserato accetta sottoscrivendo il modulo di adesione, con cui viene affidata a collegi arbitrali la soluzione di controversie sportive che potrebbero anche essere esaminate dal giudice statale. Tale arbitrato

è di tipo irrituale e nel caso in cui la decisione non sia rispettata ne può scaturire una sanzione disciplinare, ma non è possibile effettuare un'esecuzione forzata.

Il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria operano, dunque, in maniera complementare al fine di ridurre la giurisdizione degli organi giudicanti dello Stato. Questo garantisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo, ma se questa autonomia si realizzasse in maniera totale, potrebbe essere necessario vigilare affinché non si creino situazioni di immunità o di impunità per comportamenti sanzionati dall'ordinamento giuridico generale. La possibilità di ricorso al giudice statale costituisce una garanzia di funzionamento del sistema, necessaria dal momento che molte controversie non sono strettamente tecniche, ma riguardano comportamenti che potrebbero costituire illeciti civili, amministrativi o anche penali e dal momento che sono ormai coinvolti, soprattutto nel campo calcistico, enormi interessi patrimoniali.

Il doping

Con il termine **doping** si indica l'utilizzo di sostanze o metodologie che per natura, dosaggio o applicazione sono volte ad alterare le prestazioni agonistiche di un atleta e che in genere risultano pericolose per la sua salute.

Non c'è piena coincidenza tra la concezione di doping nel mondo medico, e in quello sportivo.

Dal punto di vista medico, si considera doping l'assunzione di qualunque sostanza che comporti un'alterazione dei normali parametri biologici dell'atleta, anche se non ne migliora le prestazioni agonistiche, perché il fine sanitario è quello di tutelare al massimo la salute dell'individuo. In tale ottica si può, dunque, anche prescindere dalla sostanza in sé, includendo, invece, il placebo, che, agendo su un meccanismo psicologico, induce tuttavia lo sportivo a dare fondo alle sue energie.

L'ordinamento giuridico sportivo, deve, invece, innanzitutto porre l'accento sulla correttezza della competizione e sulla valorizzazione delle genuine potenzialità fisiche degli atleti. Per questo vieta e punisce l'uso di determinate sostanze o metodi tali da influire sulla prestazione, che vengono quindi scrupolosamente elencati e a mano a mano aggiornati.


Recentemente, si è diffuso l'uso di sostanze (vitamine, sali minerali) volte a reintegrare le energie bruciate con lo sforzo fisico. Tali integratori sono pacificamente ammessi, ma sono vietate quelle sostanze volte ad aumentare le capacità psicotiche dell'atleta.

La Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989 ha configurato la fattispecie di doping e le sostanze e i comportamenti vietati. Essa ha poi portato alla creazione di un organismo internazionale specifico la **WADA** (World Anti-Doping Agency), un'agenzia costituita su iniziativa del CIO il 10 novembre 1999. La WADA ha formulato un **Codice mondiale antidoping** unificato, entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

Per la normativa internazionale la presenza della sostanza nell'organismo dell'atleta costituisce di per sé violazione. È irrilevante l'elemento soggettivo di dolo o colpa, così come è irrilevante l'esito dell'uso della sostanza nelle prestazioni fornite dall'atleta.

In Italia ha dato organicità alla materia la legge n. 376/2000, che ha costruito un'autonoma **fattispecie penale di doping** con pene fino ai tre anni di reclusione. Tale fattispecie prevede tre distinte ipotesi di reato: quella di chi procura, somministra o assume farmaci dopanti, quella di chi adotta o si sottopone a pratiche mediche non giustificate, e quella di chi commercia farmaci e sostanze al di fuori dei luoghi ufficiali autorizzati. Si richiede come elemento psicologico il dolo specifico, cioè la specifica volontà della condotta criminosa e dell'evento lesivo, nel senso che l'intenzione dell'agente deve essere rivolta a ottenere l'alterazione del risultato sportivo.

Tale legge istituisce anche un organo specifico: la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping, che ha stabilito, e periodicamente aggiorna, la lista delle sostanze e dei metodi vietati.



Il doping causa danni gravi alla salute degli atleti.

In occasione delle olimpiadi invernali tenutesi a **Torino 2006** il problema di armonizzare la disciplina interna con quella internazionale è diventato rilevante, perché l'ordinamento internazionale prevede solo un illecito di tipo amministrativo (con sospensione delle gare o eventuale ritiro e riassegnazione del premio, come è poi accaduto per la medaglia d'argento del biathlon originariamente vinta dalla russa Olga Pyleva) mentre lo Stato italiano configura l'ipotesi di reato penale e i giochi svolti sul suolo italiano sono soggetti alle leggi dello Stato italiano, oltre che alla normativa internazionale.

La candidatura dell'Italia a ospitare i giochi olimpici era stata avanzata e accettata nel 1999, quando ancora la WADA non esisteva e nemmeno era intervenuta la legge attuale. Così, per evitare incidenti con atleti stranieri (per comportamenti sanzionabili penalmente e non come illecito sportivo e viceversa), il CIO aveva richiesto che fosse applicata unicamente la normativa internazionale. Alla fine è prevalsa una soluzione di mediazione, secondo cui il CIO ha ottenuto di mantenere la titolarità sugli esami e sulla lista delle sostanze vietate, mentre il Ministero della Salute ha ottenuto la partecipazione del presidente della Commissione di vigilanza sul doping del Ministero della Salute all'organismo del CIO. È inoltre rimasta inalterata la legge antidoping italiana, che prevede sanzioni penali, mentre il CIO considerava solo l'applicabilità di sanzioni amministrative.

Le attività sportive ufficiali sono le uniche disciplinate dalla WADA, mentre anche le attività sportive amatoriali necessitano di controlli antidoping, forse ancor di più, in considerazione del maggior numero di giovani coinvolti. Per tali attività in Italia è previsto che il decreto interministeriale dei Ministeri della Salute e dei Beni Culturali sia integrato

dalle disposizioni previste dalle singole Regioni. In realtà, non viene ancora effettuato alcun controllo obbligatorio, perché non è chiaro a chi competano i finanziamenti per organizzare dei laboratori accreditati ufficialmente, né sono stati disciplinati i controlli da eseguire che dovrebbero consistere in semplici marcatori di funzione e lesione nel sangue, nel siero e nelle urine.


Gli organismi italiani preposti ai controlli antidoping sono:

- la Commissione antidoping, che organizza controlli a sorpresa;

- la Federazione medico-sportiva italiana, che effettua i controlli sulle urine e quelli incrociati su urine e sangue. L'unico laboratorio accreditato ufficiale si trova all'Acqua Acetosa di Roma;
- l'Ufficio di supporto agli organi di giustizia e garanzia per lo sport coordina gli organi italiani (CONI, Federazioni e Discipline Associate) con la WADA;
- l'Ufficio di Procura antidoping, quando riceve una notizia di positività al controllo, accerta la responsabilità e propone o l'archiviazione o il deferimento dell'atleta alla Federazione;
- contro la decisione della Federazione è possibile esperire i vari gradi di giustizia federale e in ultima istanza è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza in materia di doping, istituito presso il CONI.

Il **ciclismo** è uno sport in cui la tecnologia del mezzo conta assai meno della resistenza atletica alla fatica. Forse proprio per questo motivo, in questo sport si è verificato il primo tragico caso di doping: Knud Enemark Jensen, un ciclista danese, morì durante le Olimpiadi di Roma del 1960 e la sua autopsia rivelò tracce di amfetamina. Recentemente ha scatenato grande interesse il caso di Marco Pantani, il "Pirata", che vinse nel 1998 sia

il Giro d'Italia sia il Tour de France, primo italiano sul podio del Tour dopo Felice Gimondi, nel 1965. Il ciclista italiano, risultato positivo a un controllo ed escluso dal Giro d'Italia del 1999, per un valore di ematocrito di poco superiore al consentito, ha visto chiudersi la propria carriera e non è più riuscito a riprendersi dalla depressione, fino a spegnersi tristemente da solo in un residence di Rimini per un'overdose di cocaina, il 14 febbraio 2004.



Può essere interessante visitare il sito www.wada-ama.org, in lingua inglese, francese e in parte in spagnolo. Nel sito vi è anche la versione in italiano di un quiz interattivo (con tempi e punteggio) sulla conoscenza del fenomeno doping, con dieci domande variabili ogni volta.

VERIFICA

Nome e Cognome

Classe Data

VERO O FALSO

Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false.

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Il diritto sportivo rientra nel diritto pubblico. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Sia il CONI sia le Federazioni sportive sono enti pubblici. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. L'ordinamento giuridico sportivo ha carattere mondiale e non territoriale. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Essendo un ordinamento giuridico a sé, l'ordinamento sportivo può prescindere dalle leggi italiane. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Il CIO decide quali Paesi e quali sport possono partecipare ai giochi olimpici. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. I giocatori professionisti devono diventare soci delle società per cui giocano, in modo da poterne percepire gli utili ed essere in tal modo retribuiti per la prestazione fornita. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Le società sportive possono essere quotate in Borsa e accedere al mercato dei piccoli risparmiatori. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Gli atleti non professionisti possono solo percepire dei rimborsi spese e dei premi partita. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Ogni anno il giocatore non professionista rinnova il proprio tesseramento scegliendo la società a cui iscriversi. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Il contratto con cui una società calcistica autorizza la trasmissione televisiva dei propri incontri è chiamato merchandising. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Il ricorso alla giustizia sportiva preclude quello al giudice statale. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Il doping in Italia costituisce reato. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

SCelta MULTIPLA

Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte.

- | | |
|--|--|
| <p>1. Il CIO è un'organizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) statunitense b) governativa svizzera c) internazionale d) commerciale <p>2. Per aiutare la situazione finanziaria del CONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è stato creato il Superenalotto b) è stata istituita la CONI Servizi S.p.A. c) sono stati introdotti anticipi e posticipi nel campionato di calcio d) è stato permesso il merchandising <p>3. Il giudice statale non può mai riconoscersi competente in un giudizio che riguardi questioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) disciplinari b) retributive c) previdenziali d) tecniche | <p>4. Contro i comportamenti violenti posti in essere dai sostenitori di una squadra gli organi di giustizia sportiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) possono giudicare penalmente coloro che li hanno commessi b) possono solo condannare coloro che li hanno commessi a risarcire il danno provocato c) non possono fare nulla se non sono individuati i singoli responsabili d) possono prevedere sanzioni disciplinari a carico della società sportiva <p>5. Senza contravvenire alle leggi sul doping è possibile per un ciclista:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bere acqua in cui sono stati sciolti integratori di sali minerali b) bere acqua in cui sono state fatte macerare foglie di coca c) assumere zollette di zucchero con etere o alcol d) effettuare un'emotrasfusione del proprio sangue in prossimità di una gara |
|--|--|

DOMANDE

Rispondi alle seguenti domande.

1. Il mondo dello sport può essere considerato un ordinamento giuridico?
2. Che cos'è il CIO e di che cosa si occupa?
3. Che cos'è una Federazione sportiva?
4. Chi sono e come si distinguono gli atleti?
5. Che cos'è il vincolo del tesseramento e come può svincolarsi un giocatore?
6. Chi sono e di che cosa si occupano gli ufficiali di gara?
7. Come funzionano i diritti televisivi inerenti alle partite del campionato di calcio o a un evento sportivo?
8. Come è organizzata la giustizia sportiva?
9. Che cos'è il codice mondiale antidoping e quando viene applicato?

CASI

Risolvi i casi seguenti utilizzando lo spazio disponibile.

1. Daniela, appassionata di arti marziali, nel corso di un incontro ha riportato la frattura del polso per un calcio ricevuto dalla sua avversaria Martina quando si stava preparando a sferrare l'attacco. Il giudice di gara non aveva ancora dato il segnale di avvio. Daniela vorrebbe che la sua avversaria fosse sottoposta a procedimento disciplinare e le risarcisse il danno causato. Martina si difende sostenendo che il rischio di riportare una frattura è stato preventivamente accettato da Daniela aderendo all'incontro.

Secondo te chi ha ragione e perché?

.....

.....

.....

.....

2. Federico, attaccante della squadra juniores della società sportiva "Don Orione", si reca alla Federazione presentando domanda per un corso di primo livello per arbitri.

Può partecipare?

.....

.....

.....

.....

3. La marca di sigarette "Gold" vorrebbe concludere un contratto di abbinamento con l'associazione sportiva "Circo Massimo", di un istituto di istruzione parificato che comprende scuola primaria e scuola secondaria inferiore. Promette di fornire accurate divise estive e invernali per tutti gli alunni.

Che cosa ne pensi? È possibile concludere il contratto?

.....

.....

.....

.....